

**Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai
Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno**

Elaborato 4 Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato

SCHEDA N. 1

COMUNE DI FRASSINORO

**CENTRO ABITATO DI PIANDELAGOTTI, DICHIARATO DA CONSOLIDARE CON
REGIO DECRETO 5 OTTOBRE 1939 N.1764**

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO CON NORMATIVA
D'USO DEL SUOLO PER L'ABITATO DI PIANDELAGOTTI, DICHIARATO DA
CONSOLIDARE AI SENSI DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908 N.445, APPROVATE CON
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2014 DEL 11.11.1997

NORMATIVA D'USO DEL SUOLO

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Articoli 26/27/29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993).

Circolare Regionale n. 3004 del 9/04/1991.

I) NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO URBANISTICO EDILIZIO

ART 1) NORME GENERALI

Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle ZONE A B e C, (fermo restando le autorizzazioni ed i pareri ai sensi della L. 64/1974) non devono determinare aumenti di carico tali da turbare l'equilibrio del terreno e devono prevedere:

- 1) la perfetta tenuta degli impianti idrici - tecnologici,
- 2) la perfetta raccolta e allontanamento delle acque di gronda,
- 3) il perfetto deflusso delle acque meteoriche nelle aree cortilive, nei giardini ecc

Gli impianti tecnologici di interesse pubblico (in particolare acquedotti e fognature) devono essere mantenuti efficienti, provvedendo con tempestività alla eliminazione di eventuali perdite.

ART 2) ZONA A

Nella zona A non sono ammessi interventi di nuova edificazione, nè ampliamenti di edifici esistenti. Sono invece ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente come previsto dalla L.R. 47/1978 e successive modifiche, e dalla L. 47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,
- ristrutturazione edilizia escluso il ripristino edilizio

ART 3) ZONA B

In questa zona non sono ammessi interventi di nuova costruzione. Sono invece ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente, come previsto dalla L.R. 47/1978 e successive modifiche, e dalla L. 47/1985, quali:

- opere interne,
- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B,
- demolizione senza ricostruzione,
- recupero e risanamento delle aree libere,
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio,
- gli interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti, entro il limite del 20% del volume edilizio preesistente.

L'eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e strade a servizio degli insediamenti esistenti, è permessa nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative e subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

ART 4) ZONA C

Sono qui ammessi tutti gli interventi previsti per le ZONE A e B anche con l'aggiunta del "ripristino tipologico" e del "ripristino edilizio", e gli interventi di nuova costruzione in lotti interclusi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dall'art. 13 della L.R. 47/1978 e in lotti di completamento di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità, individuati dallo strumento urbanistico. Nelle zone agricole possono essere previsti nuovi edifici di servizio solo se strettamente collegati ad una azienda agricola in essere alla data del 2 ottobre 1997 di approvazione del parere n. 128 del Comitato Consultivo Regionale II^a Sezione

II) - NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO AGRO-FORESTALE

ART. 1) NORME GENERALI

(comuni alle diverse zone ed ai diversi tipi di copertura ed usa del suolo)

Nel perimetro dell'abitato da consolidare l'interesse preminente della gestione ed utilizzo economico dei terreni ricompresi è quello di raggiungere un assetto di stabilità.

Le prescrizioni che seguono sono applicate su tutto il territorio interessato dalla perimetrazione, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, da ogni soggetto avente rapporto con detto territorio.

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generate (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona A e in zona B scavi, riporti e movimentazioni del terreno, compresi quelli finalizzati a miglioramenti agricoli. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento. In zona C i movimenti di terreno possono essere ammessi, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti in ottemperanza ai quali dovranno essere acquisite anche le relative autorizzazioni.

Opere consolidamento, di regimazione e loro tutela

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, competenti in materia.

Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti. In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate.

Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole. Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 2 m.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità poderale e forestale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenuti efficienti dotandoli, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Transito dei veicoli a motore

Sulla viabilità forestale e poderale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti.

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nei boschi, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

Bosco ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento, dell'assetto idrogeologico. Va pertanto tutelato dove presente ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle

pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale.

In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idraulica esistente o in fregio ai limiti confinari; preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e successivamente tutelati.

Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo

All'interno della perimetrazione, nelle zone A, B e C sono sempre vietate le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni del suolo più intensive o frequenti di quelle in atto.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali - terreni soggetti a lavorazioni poliennali - prato stabile - incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per se un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo; sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello quella autoctona della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive).

In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

Verde pubblico e privato

Le ordinarie operazioni di manutenzione e giardinaggio devono garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta ed allontanamento razionale delle acque superficiali.

In ambito urbano l'impiego di piante arboree ornamentali di grossa taglia deve essere limitato e circoscritto alle situazioni in cui non sussiste il pericolo di provocare fessurazioni e cedimenti del suolo. Nei parchetti situati in zona "A", qualora si verificassero morti di piante di grossa taglia (abeti, frassini ecc.), si provvederà alla loro sostituzione utilizzando elementi più leggeri.

Orti familiari

Negli orti esistenti, di modeste dimensioni, possono essere attuate le ordinarie operazioni di gestione avendo cura di razionalizzare la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.

Area Urbanizzata

Nelle aree interne al perimetro urbano in cui sono presenti formazioni vegetali, vanno applicati gli artt. 1 e 2 della presente normativa, fino alla avvenuta urbanizzazione.

ART. 2) NORME PARTICOLARI

2.1) ZONA "A"

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare. Le erpicature non possono superare i 30 cm di profondità e devono avvenire con frequenza superiore ai 5 anni.

L' esercizio del pascolo è di norma vietato, soprattutto nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. E' necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. E' vietata la conversione seminativo.

Prato Arborato

Questo tipo d'uso ricopre aree consistenti ed appare in progressivo incremento. Si tratta di popolamenti erbacei in cui la progressiva colonizzazione dell'elemento arboreo ed arbustivo è contenuta da pratiche di gestione a prato stabile e dall'esercizio del pascolo.

Sono consenti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo quando piove o quando il terreno è bagnato. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

La vegetazione arborea ed arbustiva presente va mantenuta.

Soprassuolo boschivo (bosco ceduo di faggio)

Nella zona "A" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge.

I tagli di utilizzazione del ceduo in quanta tale sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed una regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Nuovi rimboschimenti

In zona "A" sono in linea di principio vietati nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire

attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

2.2) ZONA "B"

Cespuglieto di Rovò

Questa formazione è costituita da un incolto arbustato a prevalenza di rovo, con piante arboree sparse. Nella fase attuale è da considerarsi in evoluzione verso l'affermazione di una struttura boschiva che è da favorire attraverso la trasformazione naturale del soprassuolo e la colonizzazione spontanea di essenze autoctone provenienti dal bosco circostante.

Deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali con formazione di una adeguata rete scolante superficiale e secondaria.

Non è consentito l'uso a pascolo, in particolare nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo o, comunque, in forme colturali più intensive di quella esistente.

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e sfalcio regolare. Le erpicature non possono superare 30 cm di profondità avvenire con frequenza superiore ai 5 anni.

L'esercizio del pascolo è di norma vietato nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. È necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. È sempre vietata la conversione in seminativo.

Prato arborato

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria.

Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Soprassuolo boschivo (Bosco ceduo di faggio)

Anche nella zona "B" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva quindi anche qui gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge.

I tagli di utilizzazione che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie

accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a 50 m.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto.

Il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare e la durata del turno minimo sono quindi prescritti dalle vigenti P.M.P.F..

L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Rimboschimenti

La loro gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile senza interventi esterni. Nel momento in cui si verificano morti di piante, tali situazioni vengono utilizzate per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperenti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile.

Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "B" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

2.3) ZONA C

Cespuglieto di Rovò

Questa formazione è costituita da un incolto arbustato a prevalenza di rovo, con piante arboree sparse. Nella fase attuale è da considerarsi in evoluzione verso l'affermazione di una struttura boschiva che è da favorire attraverso la trasformazione naturale del soprassuolo e la colonizzazione spontanea di essenze autoctone provenienti dal bosco circostante. Valgono le medesime prescrizioni adottate per la zona "B".

Terreno pascolivo

Sono consentite le normali operazioni gestionali consistenti in periodiche erpicature, trasemina e

sfalciò regolare.

L'esercizio del pascolo non è consigliato nei periodi in cui il terreno è impregnato d'acqua. E' necessario realizzare e mantenere efficiente una rete scolante principale e secondaria. E' sempre vietata la conversione in seminativo.

Prato arborato

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico eroso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentita la trasformazione in seminativo.

Soprassuolo boschivo (Bosco ceduo di faggio)

In zona "C" la funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge è garantita dal rispetto, delle P.M.P.F. vigenti.

Gli interventi che comportino forme di governo e di trattamento più semplici rispetto a quelle in atto rimangono comunque esclusi.

Rimboschimenti

La loro gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile, senza interventi esterni. Nel momento in cui si verificano morti di piante, tali situazioni vengono utilizzate per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperenti con apertura modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile.

Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche), su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "c" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire solamente in aree dove non sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole). In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegare tecniche operative leggere.

Nuovi Seminativi

All'interno della zona "c" non è consentita la creazione di nuovi seminativi o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del suolo più intense di quelle in uso.

In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale e periferica.

Vanno rispettati la viabilità poderali, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale, le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione.

Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità, degli apparati radicali.